

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

141° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riforma dell'ENEA» (1176-1521-1705-1803-*bis-B*) (in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 7, 8
ALIVERTI (DC), relatore alla Commissione ..	2
GIANOTTI (Com.-PDS)	7

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riforma dell'ENEA» (1176-1521-1705-1803-bis-B) (in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti, Gianotti ed altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma dell'ENEA», in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri senatori, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore, senatore Aliverti, a riprendere la sua relazione la cui esposizione è stata sospesa nella seduta antimeridiana.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Questa mattina stavo commentando le differenze tra il testo approvato dalla nostra Commissione e quello licenziato dalla Camera. Ho avuto così modo di precisare le differenze intervenute sugli accordi di programma, per i quali è stata scelta la strada della delibera del consiglio di amministrazione. Ho altresì precisato che, per quanto riguarda la Direzione generale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, i suoi compiti sono ora affidati all'ENEA e non più specificamente a tale Direzione, la quale assume di fatto la fisionomia di un dipartimento dell'ente. Credo sia questa la novità maggiore in ambito istituzionale.

La Direzione generale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, dal punto di vista delle competenze, della gestione e dell'organizzazione, ma anche relativamente alle disponibilità finanziarie, che sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, ha ora una struttura autonoma come dipartimento dotato di tutti i mezzi per esercitare le sue funzioni, anche quelle nuove che eventualmente potrà assumere a seguito degli accordi di programma. Questo quarto dipartimento - come mi piace configurarlo - è incentrato nella persona del direttore e si struttura con una gestione pressochè monocratica. Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, predispone gli atti da sottoporre ad esso, predispone i programmi da illustrare al CIPE ed esercita tutti i compiti già in precedenza espressamente attribuiti alla Direzione generale. Indipendentemente dalle valutazioni di merito che si possono fare in ordine a questa organizzazione e a queste funzioni, credo occorra prendere atto che

all'interno dell'ENEA si costituisce questo comparto dotato di piena autonomia.

Un altro punto sul quale è importante soffermarci riguarda la costituzione del consorzio per l'uso razionale dell'energia. Ricordiamo tutti che questo era un aspetto caratterizzante del nostro progetto di riforma; a questo risultato eravamo pervenuti dopo sondaggi in diverse direzioni. Tra l'altro avevamo prefigurato la possibilità di costituire delle agenzie che inizialmente avevamo previsto in luogo dei dipartimenti. Alla fine però concludemmo sull'opportunità della costituzione di un consorzio.

Su questa scelta la Camera ha convenuto, anche se poi ha preferito introdurre ulteriori precisazioni e puntualizzazioni. Ha così stabilito che possono partecipare al consorzio, oltre alle regioni come era stato da noi previsto, anche le province autonome di Trento e Bolzano. Credo sia questa una scelta importante nei confronti di un consorzio che deve sovrintendere all'uso razionale dell'energia.

Un'altra modifica riguarda la collaborazione tra il consorzio e l'ENEL, che conferma quei principi che già sottendevano e due leggi in materia, precedentemente approvate. Si precisa inoltre che il consorzio deve utilizzare le strutture tecniche dell'ENEA e a questo proposito si prevede la costituzione di una unità centrale che si articola poi in ogni regione, oltre che nelle province di Trento e Bolzano. Questa struttura deve avvalersi di personale già presente nell'organico dell'ENEA e deve appunto essere diffusa su tutto il territorio nazionale, garantendo a ogni unità funzioni decentrate. Nelle intenzioni dei colleghi della Camera dei deputati questa struttura deve avere compiti di collegamento e di integrazione in attuazione delle norme già in vigore che delegano precise funzioni all'ENEA sull'uso razionale dell'energia (mi riferisco alle disposizioni delle leggi nn. 9 e 10 del 1991).

La legge n. 9 all'articolo 30 aveva precisato che si doveva pervenire ad un accordo tra l'ENEA e il Ministero dell'industria proprio per garantire la razionalizzazione dell'uso dell'energia. Sono confermati anche altri principi non strettamente connessi all'uso dell'energia, ma che riguardano comunque i compiti dell'ENEA. Penso ad alcune norme della legge n. 10 che riguardano la programmazione regionale e la predisposizione di specifici piani di interventi per il controllo locale e per l'uso razionale dell'energia.

Altro aspetto importante e significativo è quello relativo al sistema di finanziamento. Con l'articolo 5 si conferma la triennialità dei piani dell'ENEA, anche se è stato precisato un sistema di aggiornamento annuale, per cui di fatto l'ENEA predispone i propri piani e li trasmette al Ministero dell'industria, il quale li esamina tramite un comitato *ad hoc*, composto da tutti i Ministri interessati all'attività dell'ente, e li invia per l'approvazione definitiva al CIPE.

Dopo l'approvazione del CIPE c'è un trasferimento per conoscenza - quindi non per approvazione - entro 90 giorni al Parlamento. Non si riesce a comprendere molto bene che significato abbia la trasmissione al Parlamento insieme ad una dettagliata relazione illustrativa.

In questo caso occorre richiamare i precedenti per una completa informazione dei colleghi qualora li abbiano dimenticati; essi si ricollegano alla prassi introdotta nel mese di agosto del 1990 attraverso

la quale si trasferiva l'approvazione dei piani dell'ENEA allo stesso CIPE, il quale formulava le proprie considerazioni e le proprie decisioni in ordine ai piani di finanziamento che venivano successivamente trasferiti, per quanto recepibili, nella legge finanziaria, fatti propri quindi dal bilancio dello Stato.

Il primo piano quinquennale 1990-1994 è stato approvato dal CIPE con la delibera del 26 luglio 1990 con una serie di dettagli e considerazioni che già commentammo nel momento in cui discutemmo il piano di finanziamento. Tentammo di avviare un discorso ed un dibattito sulla proposta di un piano quinquennale che nel mese di marzo 1990 era stato presentato al Parlamento.

La proposta di piano è stata poi superata dalla delibera del CIPE del luglio 1990, la quale aveva peraltro indicato il fabbisogno dell'ENEA nella misura di 5.400 miliardi, relativamente al quinquennio. Si precisava che non meno di 755 miliardi erano assicurati da entrate e sopravvenienze attive al di fuori del contributo statale.

Ho citato questi precedenti per far comprendere la portata della modifica, che deve essere valutata in ordine alla decisione della Camera dei deputati, volta ad introdurre in questa legge il finanziamento relativo agli esercizi 1991, 1992 e 1993.

Si è ribadito quanto già deciso dal Senato, cioè che l'ENEA provvede ai suoi compiti istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e privati, da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

In un altro passo del testo da noi approvato, e precisamente all'articolo 20, si era precisato che il contributo finanziario dello Stato sarebbe stato fissato dalla legge finanziaria ogni anno. Ma la Camera dei deputati ha ritenuto, anche per venire incontro alle esigenze di programmazione dell'ENEA, di recepire gli stanziamenti che sono contenuti nella legge finanziaria 1991-1993 per gli importi che sono indicati (precisamente 500 miliardi per il 1991, 600 miliardi per il 1992, 600 miliardi per il 1993).

Per la verità, la legge finanziaria prevede, per il 1992-1993, 500 miliardi e i 200 miliardi che mancano per completare il finanziamento vengono decurtati dalla legge n. 10, relativamente all'uso razionale dell'energia.

Il problema maggiore, tuttavia, riguarda l'utilizzo di questo stanziamento. Se è vero che il fabbisogno era stato indicato in 5.400 miliardi e se è vero che la delibera del CIPE aveva allora stabilito che 775 miliardi dovevano essere reperiti con mezzi propri da parte dell'ente stesso, vero è però che i 4.625 miliardi (risultanti dalla detrazione di 775 miliardi da 5.400) dovevano essere posti a carico dello Stato. Lo Stato si è accollato la parte relativa al 1990 che deve essere ritenuta compensata, quindi non più calcolabile. Per quanto riguarda il 1991, il 1992, il 1993 e il 1994 non dovrebbero bastare i 600 miliardi stanti i programmi sindacati. Infatti per il 1991 era previsto un fabbisogno di 860 miliardi, di 970 per il 1992, di 1.095 per il 1993, di 1.010 per il 1994 mentre rimane fermo il programma quinquennale che, a questo punto, dovrebbe essere riconsiderato in quanto ridotto a programma triennale e riformulato secondo i vari accordi di programma che dovranno essere stipulati per i vari Ministeri. Secondo la nostra

formulazione, i vari Ministeri dovevano provvedere in quanto affidavano e stipulavano i vari accordi di programma con l'ENEA.

A questo punto mi pongo un interrogativo in ordine alla formulazione dell'articolo relativo al finanziamento, innanzitutto circa la congruità del finanziamento stesso e secondariamente circa l'utilizzo di una somma che fa comunque riferimento ad un programma che non è più di attualità e che quindi dovrebbe essere riformulato.

Un altro punto importante riguarda il consiglio di amministrazione. Tutti ricordate i dibattiti e le penose riflessioni che dovemmo fare a seguito di interventi esterni sulla composizione del consiglio di amministrazione, sulla incompatibilità dei membri del consiglio di amministrazione, sulle esigenze di garantire presenze di alto profilo dal punto di vista della rappresentanza esterna. Avevamo indicato che i membri del consiglio di amministrazione fossero dotati di particolari competenze tecnico-scientifiche nonché di esperienze internazionali.

La Camera dei deputati ha ritenuto opportuno diminuire la composizione del consiglio di amministrazione, da 10 a 9 membri, di cui 4 nominati dai Ministeri interessati; sono stati precisati i settori nei quali dovrebbero essere competenti, cioè l'energia, l'ambiente, le nuove tecnologie riferibili alle competenze dell'ENEA, l'economia industriale. L'economia industriale sottende alle esigenze che non sono strettamente riferite a requisiti di carattere tecnico-scientifico. È stata mantenuta la comprovata esperienza nazionale ed internazionale; l'esperienza nazionale dovrebbe supportare la comprovata esperienza nella economia industriale, qualora ci fossero particolari esigenze in ordine alla rappresentanza all'interno del consiglio di amministrazione.

Sono state mantenute le altre rappresentanze previste mentre è stata soppressa quella su designazione delle associazioni nazionali ambientaliste, di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1987. Era questo un punto sul quale anche la nostra Commissione aveva compiuto una seria riflessione ed aveva ritenuto opportuno un allargamento della rappresentanza esterna; ci sembrava che fosse dotata di particolare qualificazione quella espressa da tali associazioni. Invece la Camera ha ritenuto opportuno sopprimere questa norma.

Si è introdotta una clausola di incompatibilità. Si tratta di un problema sul quale si era discusso anche in occasione dei nostri lavori precedenti sull'ENEA. L'incompatibilità riguarda la carica di consigliere e la qualifica di dipendente dell'ente, anche se c'è un errore linguistico, dal momento che si parla di «qualità» di dipendente dell'ente. È un errore che andrebbe segnalato agli uffici della Camera dei deputati, che negli ultimi tempi si sono dimostrati particolarmente pignoli.

Sul comitato tecnico-scientifico si è preferito precisare il meccanismo delle designazioni. A noi era sembrata impropria questa scelta, anche perchè ritenevamo più giusto che i Ministeri competenti potessero assumersi direttamente la responsabilità delle designazioni. Alla Camera invece è stata introdotta una norma più vincolante, con la quale si indicano gli enti che hanno competenze a designare le terne di nominativi. Gli enti prescelti sono il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di fisica nucleare e l'Accademia nazionale dei Lincei.

Non mi sembra ci siano altre modifiche sostanziali da illustrare. Vorrei però sottolineare che la Camera ha stabilito che l'ENEA è comunque escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, che concerne la disciplina sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. Si è quindi sancito il principio che i dipendenti dell'ENEA possono avere qualsiasi trattamento meno quello dei dipendenti pubblici. Si tratta di precisazioni che in qualche misura denotano la volontà di forzare le indicazioni provenienti dalla nostra Commissione. Avevamo scelto infatti un metodo più leggero, non volendo approfondire nei particolari alcuni dettagli che sarebbe stato più opportuno riservare alle decisioni del consiglio di amministrazione dell'ENEA. Questa disposizione *ad excludendum* è particolarmente sospetta ed è stata inserita con un articolo che andrebbe studiato nella sua genesi e nella sua evoluzione.

Un'altra norma che ritengo abbastanza anomala in un disegno di legge riguardante la riforma dell'ENEA è l'articolo 24, concernente modifiche alla legge n. 9 del 1991 relativa a una materia estranea a quella trattata in questo disegno di legge. Non ho verificato le dichiarazioni rilasciate nel dibattito dai colleghi della Camera, ma forse si è voluto aggiungere un «vagoncino» a questo grande convoglio. Si sono così abrogati due commi, uno dell'articolo 20 e l'altro dell'articolo 24, della legge n. 9; quelle norme riguardavano le concessioni di derivazione idroelettrica. Nel caso di mancanza di convenzioni tra concessionari e Ministero dei lavori pubblici e comunque in caso di rinuncia da parte dell'ENEL il nostro testo prevedeva una proroga per un periodo di trent'anni; la Camera invece ha raddoppiato i termini arrivando a sessant'anni. Credo non sfugga a nessuno l'importanza di questa «piccola modifica».

Sempre all'articolo 24, comma 7, ad un esplicito riferimento all'articolo 30 del testo unico sulle acque si preferisce un generico rinvio a questo stesso testo unico. Le ragioni si possono ricavare dalla lettura del suddetto articolo 30. Inoltre è stato modificato l'articolo 32 della legge n. 9, riguardante il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica. Il canone è stato portato dal 30 al 50 per cento, essendo passato da circa 10.000 lire alla cifra di 15.744 lire.

Cari colleghi, queste sono le principali modifiche introdotte nel disegno di legge al nostro esame. Altre considerazioni di minor rilievo concernenti i dettagli le vorrei avanzare al momento dell'esame degli articoli. Evidentemente il testo conserva l'impianto sostanziale da noi trasmesso alla Camera. Le modifiche introdotte possono essere oggetto di diversa valutazione, ma credo che un giudizio migliore potrà essere espresso dopo che le Commissioni competenti avranno fatto conoscere i propri pareri. In particolare ritengo importante l'opinione della 1^a Commissione, nella viva speranza che essa non ci richiami al rispetto della legge n. 400 del 1988, come è sua abitudine. Stranamente i colleghi della Camera hanno ommesso il richiamo a questa legge, limitandosi ad un rinvio di carattere generale nell'ambito dell'articolo 25, laddove si cita l'articolo 17 della citata legge n. 400 relativamente al decreto del Ministro dell'industria con cui si dovrà emanare il regolamento riguardante l'ENEA.

Evidentemente i diversi modi di legiferare dovrebbero essere

coordinati, per non assistere a simili cambiamenti che certamente non esaltano la funzionalità del nostro Parlamento.

In conclusione, il relatore considera con vivo interesse il testo approvato dalla Camera dei deputati; sarà attento nel recepire gli eventuali suggerimenti, qualora fossero fondati, non essendo contrario, e lo dico con molta chiarezza, ad eventuali cambiamenti. In ogni caso, non si esclude che si possa pervenire in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge anche nel Testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Aliverti per l'ampia ed approfondita relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei ripercorrere le diverse fasi dell'*iter* del disegno di legge in titolo.

Il provvedimento ci giunge dopo circa 2 anni e mezzo. Il primo testo di riforma presentato dal Senato reca infatti la data del 17 gennaio 1989.

Abbiamo sempre sostenuto che si trattava di un provvedimento necessario in quanto il cambiamento della politica nucleare aveva provocato una crisi profonda nell'ENEA; lo stato di incertezza accresceva la crisi conseguente la conclusione dell'esperienza nucleare.

Non possiamo non dichiarare la nostra soddisfazione per il fatto che si stia concludendo un processo che dura ormai da troppo tempo.

Il relatore ha indicato le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati rispetto al testo approvato dalla nostra Commissione. Come già ha sottolineato il relatore, l'impianto fondamentale del testo approvato dal Senato appare sostanzialmente inalterato; sono stati mantenuti gli obiettivi che si proponeva l'ENEA, confermando la scelta di articolare le attività dell'ENEA secondo i comparti dell'innovazione tecnologica, dell'energia e dell'ambiente, sottolineando e mantenendo la unitarietà dell'ente, pur superando l'attuale assetto fondato sulla monocultura energetica.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni inerenti la DISP, già la nostra Commissione aveva affrontato la questione in quanto la DISP svolgeva un grande ruolo in presenza di un programma nucleare nazionale. La DISP doveva occuparsi degli aspetti relativi alla sicurezza nucleare, radiologica e così via. Mancando un programma nazionale nucleare, la DISP ha perso la sua rilevanza.

Non solo: noi abbiamo sostenuto che occorre considerare la DISP come un primo nucleo della costituzione di un ente grandi rischi industriali. Avevamo, al Senato, visto un ostacolo frapposto dal Governo, in particolare dal Ministro dell'ambiente.

La Camera dei deputati ha preferito dedicare un intero articolo alla DISP il quale sicuramente, da un punto di vista nominalistico, rafforza la DISP e il suo direttore, ma dal punto di vista sostanziale non si riesce a capire che cosa potrà cambiare. Infatti, non possiamo enfatizzare la rilevanza della DISP in quanto le sue funzioni sono in ogni caso limitate dalla persistente assenza, sia nel passato sia nel momento attuale, di un programma di attività nucleare. Al comma 6 dell'articolo 5 si stabilisce che 45 miliardi annui, rispetto al contributo dello Stato per le attività dell'ENEA, saranno destinati alle spese dirette della DISP.

Un'altra modifica operata dalla Camera dei deputati rispetto al nostro testo è da considerarsi inopportuna. Si prevedono unità organizzative periferiche dell'ENEA a supporto delle attività del consorzio per l'uso razionale dell'energia (commi 4 e 5 dell'articolo 4). In tale materia infatti le Regioni hanno competenze proprie; il consorzio e l'ENEA funzionerebbero da supporto tecnico finchè le Regioni ne avranno bisogno. Quando le Regioni potranno muoversi nel campo del risparmio energetico e delle forme alternative in maniera autonoma, l'azione del consorzio e dell'ENEA cesserà.

Avevamo parlato di un ruolo del consorzio che si esplicava attraverso una sorta di *task-force*; credo che si possa interpretare questa norma, ed invito il Governo a farlo quando emanerà la circolare esplicativa, non come obbligatoria ma come indicazione generale a supporto dell'attività delle Regioni che non devono essere comprese da ingiustificate innovazioni istituzionali.

Infine, vorrei esprimere il mio apprezzamento per la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, operata dalla Camera dei deputati, con l'opportuna esclusione dei rappresentanti di istanze estranee all'ente.

PRESIDENTE. Avverto i senatori che, a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, appare opportuno concludere la seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA